

**NOTA TECNICA  
PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI - TRIENNIO 2020/2022**

Si rammenta che, con l'accordo firmato il 21 luglio 2015 in materia di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Valle d'Aosta si sono impegnati ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), nei confronti della Regione e degli enti locali, con norma di attuazione, nei termini indicati dal medesimo decreto per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, prevedendo tuttavia che, in caso di mancata adozione della normativa di attuazione, sarebbero state applicate comunque le disposizioni del decreto.

Per regolamentare tale disposizione, nel Capo VII della l.r. 19/2015, è stata introdotta una disciplina organica per l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Gli articoli dal 27 al 31 hanno precisato quali sono le norme che la Regione, gli enti locali, l'Azienda USL, gli enti e gli organismi strumentali, nonché le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione devono applicare in materia di contabilità.

Per gli enti locali, in particolare, sono state dettate all'articolo 29 disposizioni in merito ai termini di approvazione dei documenti contabili, all'esercizio provvisorio e alla disciplina da applicare in caso di mancata approvazione del bilancio, che è stata estesa anche alla mancata approvazione del rendiconto della gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, come peraltro previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), rispettivamente agli articoli 227, comma 2bis, e 193, comma 4.

Si evidenzia pertanto che, a decorrere dall'anno 2017 gli enti locali e le loro forme associative:

- hanno adottato i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal TUEL, che hanno assunto valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- sono stati tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella parte II del TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel d.lgs. 118/2011 (in particolare il Titolo I), fatti salvi gli articoli: 152, lettere c) e f) del comma 4 (*Regolamenti di contabilità*), 153, comma 2 (*Possibilità di convenzioni tra enti per gestione servizio finanziario*), 155 (*Compiti della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali*), 156 (*Classi demografiche*), 158 (*Rendiconto dei contributi straordinari*), e dal 241 al 269 (*Enti locali deficitari e dissestati*); l'articolo 9, comma 12, della l.r. 12/2018 ha previsto che, a partire dall'anno 2019, anche gli articoli dal 196 al 198bis (*Controllo di gestione*) del TUEL siano applicabili agli enti locali valdostani.

**Secrétaire général de la Région**  
**Collectivités locales - Bureau des finances et de la comptabilité des collectivités locales**  
**Segretario generale della Regione**  
**Enti locali - Ufficio finanza e contabilità degli enti locali**

11100 Aoste  
15, Place de la République  
téléphone +39 016527 4913/4914/4916/4910  
télécopie +39 0165274904

11100 Aosta  
Piazza della Repubblica, 15  
telefono +39 016527 4913/4914/4916/4910  
telefax +39 0165274904

**Contatti / Contacts:**

TREVES Fabrizio	0165 274910
BERNO Nicoletta	0165 274913
BONINO Daniela	0165 274914
ORO Emanuela Paola	0165 274916

**PEC:** [segretario\\_generale@pec.regione.vda.it](mailto:segretario_generale@pec.regione.vda.it)

**PEI:** [entilocali-finanza@regione.vda.it](mailto:entilocali-finanza@regione.vda.it)

[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)

**C.F. Regione 80002270074**

### *1. Termini di approvazione del bilancio.*

L'articolo 29, comma 1, della l.r. 19/2015 ha previsto che gli enti locali approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale.

Poiché la legge regionale nulla dispone in merito, il termine per la deliberazione del bilancio 2020/2022 da parte degli enti locali valdostani è quello previsto dall'articolo 151 del TUEL, che è stato peraltro differito al **31 maggio 2020** dall'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*).

### *2. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.*

L'esercizio provvisorio è autorizzato fino alla data del 31 maggio 2020, termine ultimo di approvazione del bilancio 2020/2022 nei termini di legge; di conseguenza, a partire dal 1° giugno 2020 sarà invece applicabile esclusivamente la gestione provvisoria.

Per l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria è necessario fare riferimento [all'articolo 163 del TUEL nonché al punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011](#).

Al link: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_publiche/arconet/schemi\\_di\\_bilancio/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/) è possibile scaricare lo schema del prospetto, consigliato dalla Commissione ARCONET, concernente l'elenco dei residui presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio.

### *3. SIOPE.*

L'articolo 8 del d.lgs. 118/2011 prevede che, dal 1° gennaio 2017, le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria siano sostituiti con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato, alle cui aggregazioni devono essere ricondotte eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 giugno 2016 (reperibile al seguente link: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_publiche/siope/index.html](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/siope/index.html)) stabilisce, in particolare, la relativa disciplina, le attività degli enti nonché le modalità di acquisizione dei dati.

### *4. SIOPE+.*

L'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*), che integra l'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Legge di contabilità e finanza pubblica*), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese.

Il SIOPE+ chiede a tutte le Amministrazioni pubbliche di:



- ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID;
- trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.

Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti "in automatico", liberando gli enti dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture.

Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliora la qualità dei servizi di tesoreria, favorisce l'eliminazione di eccessive personalizzazioni nel rapporto tra l'ente e il tesoriere e rende meno onerosa per le banche l'erogazione di tali servizi.

L'evoluzione da SIOPE a SIOPE+ è stata realizzata attraverso successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze che, gradualmente, hanno esteso i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche.

Le applicazioni del progetto SIOPE+ sono state disciplinate dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, del 25 settembre 2017 e del 30 maggio 2018 (reperibili al seguente link: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/siope/siope\\_/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/siope/siope_/)) e hanno riguardato l'avvio a regime:

- dal 1° luglio 2018, per i Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti (pertanto, in Valle d'Aosta, soltanto il Comune di Aosta);
- dal 1° ottobre 2018, per i Comuni fino a 10.000 abitanti (in Valle d'Aosta gli altri 73 Comuni);
- dal 1° gennaio 2019, le Unioni di Comuni (di conseguenza, in Valle d'Aosta, anche per le Unités des Communes valdôtaines che sono equiparate alle Unioni di Comuni).

##### 5. *DUP - Documento unico di programmazione.*

Gli enti devono predisporre il documento unico di programmazione (DUP), disciplinato dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 (reperibile al link: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/arconet/principi\\_contabili/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/principi_contabili/)).

Si rammenta a tale proposito che, ai sensi dell'art. 170 del TUEL, il DUP:

- ha carattere generale;
- costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
- è presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione: a tale proposito si rammenta che la Giunta deve presentare al Consiglio comunale per la loro approvazione, entro il 31 luglio di ciascun anno, il DUP ed, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'eventuale nota di aggiornamento allo stesso.

Si evidenzia, a tale proposito, che:

- con riferimento al triennio 2020/2022, la scadenza del 15 novembre risulta di fatto posticipata in relazione alla proroga del termine per la deliberazione del bilancio 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 maggio 2020, disposta dal citato articolo 107, comma 2, del d.l. 18/2020;



- con riferimento al triennio 2021/2023, la scadenza del 31 luglio risulta posticipata al 30 settembre 2020 dall'articolo 107, comma 6, del d.l. 18/2020.

Va ricordato che, a partire dall'anno 2018, a seguito delle modifiche operate con due decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente del 18 maggio 2018 (al link: <http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/Normativa/DM.pdf>) e del 29 agosto 2018 (al link: [http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/Normativa/DM\\_aggiornamento\\_allegati\\_118.pdf](http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/Normativa/DM_aggiornamento_allegati_118.pdf)), i modelli di DUP sono stati differenziati in DUP ordinario, semplificato e ulteriormente semplificato, in relazione alla dimensione dei Comuni.

Nel DUP devono essere inseriti anche tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso quello regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Si evidenzia che tale indicazione è prevista esplicitamente, e peraltro in modo differenziato, solo per il DUP ordinario e per quello semplificato; per il DUP ulteriormente semplificato, per il quale non vi è analoga previsione, tale procedimento dovrebbe essere facoltativo.

Nel DUP semplificato è previsto, in particolare, il seguente elenco dettagliato di strumenti di programmazione:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- e) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*).

A tale proposito si precisa che in Valle d'Aosta si dovrà fare riferimento all'art. 40, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*) e all'art. 2 del r.r. 1/2013, non essendo il citato art. 6, comma 4, del d.lgs. 165/2001 direttamente applicabile. Si veda a tale proposito la risposta ad un quesito posto da un ente locale sull'argomento, pubblicata al seguente link: [http://www.regione.vda.it/enti\\_locali/documento\\_i.asp?pk\\_documenti=2250](http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2250);

- f) altri documenti di programmazione.

Tali documenti, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti devono essere adottati o approvati autonomamente, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP.

Nel caso invece in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.

Il principio contabile 4/1 ribadisce, comunque, che i documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.

#### Enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti - DUP ordinario

Tali enti sono tenuti alla predisposizione del DUP ordinario di cui ai punti 8, 8.1 e 8.2 del citato principio 4/1.

Il documento programmatico si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento:

- gli indirizzi strategici dell'ente, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;
- gli indirizzi strategici, definiti per ogni missione di bilancio.

La SeO ha un orizzonte pari a quello del bilancio di previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP.

Essa individua:

- per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS;
- per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere;
- per ogni programma, gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza, con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa, con riferimento al primo esercizio.

La SeO, inoltre, si struttura in due parti fondamentali:

- la Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- la Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.



#### Enti da 2000 a 5000 abitanti - DUP semplificato

Gli enti locali di piccola dimensione, tra 2000 e 5000 abitanti, sono tenuti alla predisposizione del DUP semplificato (DUPS), la cui disciplina è contenuta nel paragrafo 8.4 "Il Documento Unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti" dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, e possono utilizzare, anche solo parzialmente, la struttura di DUPS riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica al medesimo principio contabile, introdotta dal citato decreto 18 maggio 2018.

Il nuovo DUPS, per tali enti, è suddiviso in una "Parte prima", relativa all'*analisi della situazione interna ed esterna dell'ente* e in una "Parte seconda", relativa agli *indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale*.

#### Enti sotto i 2000 abitanti - DUP ulteriormente semplificato

Gli enti locali di piccola dimensione, sotto i 2000 abitanti, sono tenuti alla predisposizione del DUP ulteriormente semplificato, la cui disciplina è contenuta nel paragrafo 8.4.1 "Il Documento Unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2000 abitanti" dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, e possono utilizzare, anche solo parzialmente, la struttura di DUPS riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica al medesimo principio contabile, introdotta dal citato decreto 18 maggio 2018.

In particolare, è stata prevista una rilevante semplificazione che investe la parte descrittiva: viene meno l'analisi relativa alla situazione socio-economica ed alle risultanze dei dati della popolazione e del territorio ed, inoltre, sul versante della programmazione strettamente intesa, non vengono richiesti gli obiettivi strategici per ogni missione; rimane da effettuare la disamina delle principali spese e delle entrate previste per il loro finanziamento, nonché l'analisi sulle modalità di offerta dei servizi.

#### *6. PEG - Piano esecutivo di gestione.*

Dal 2017 anche il piano esecutivo di gestione (PEG) deve essere redatto secondo quanto previsto dall'articolo 169 del TUEL e dal punto 10 dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011; pertanto, le entrate dovranno essere articolate in categorie, capitoli ed eventualmente articoli, mentre le spese saranno articolate in macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli.

#### Il PEG:

- individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- è deliberato dalla Giunta entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio deve essere redatto anche in termini di cassa. Il documento è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il DUP;
- è uno strumento obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni è facoltativo, ma l'adozione anche in forma semplificata è auspicata.

#### 7. *Controllo di gestione.*

L'art. 9, comma 12, della l.r. 12/2018 ha abrogato la lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 19/2015, con la conseguenza che a decorrere dall'anno 2019 gli enti locali applicano, in materia di controllo di gestione, le disposizioni contenute negli articoli dal 196 al 198bis del TUEL. Il successivo comma 13 ha, inoltre, previsto la possibilità per la Giunta regionale di disciplinare con propria deliberazione, adottata previo parere del CPEL, ulteriori modalità di dettaglio, rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale vigente, per l'effettuazione del controllo di gestione.

Il controllo di gestione, così come previsto dagli articoli 196 e 197 del TUEL:

- è finalizzato a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;
- ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale degli enti ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente;
- si articola almeno in tre fasi: predisposizione del PEG o documento equivalente, rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- è utilizzato per valutare i dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa
- è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

#### 8. *Allegati al bilancio.*

La disciplina degli allegati al bilancio è contenuta nell'articolo 172 del TUEL e nell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011.

#### 9. *Piano degli indicatori.*

L'articolo 18-bis del d.lgs. 118/2011 prevede che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*", misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Tale Piano è allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

Il decreto del Ministero dell'Interno in data 22 dicembre 2015 (reperibile al seguente link: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/arconet/piano\\_degli\\_indicatori/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/piano_degli_indicatori/)) definisce il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del d.lgs. 118/2011.

*10. Variazioni al bilancio.*

La disciplina delle variazioni al bilancio è contenuta nell'articolo 175 del TUEL.

*11. Termini di approvazione del rendiconto della gestione*

L'articolo 29, comma 1, della l.r. 19/2015 ha previsto che gli enti locali approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale.

Poiché la legge regionale nulla dispone in merito, il termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2019 da parte degli enti locali valdostani è quello previsto dall'articolo 227 del TUEL, che è stato peraltro differito al 31 maggio 2020 dall'articolo 107, comma 1, lettera b), del d.l. 18/2020.

*12. Avanzo di amministrazione.*

Per l'applicazione in bilancio e l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione si rinvia a quanto disposto dal Capo III del Titolo III del TUEL, articoli da 186 a 190, nonché dal punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

Si evidenzia, a tale proposito, che l'articolo 109, comma 2, del d.l. 18/2020, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del TUEL, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ha espressamente previsto che gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possano utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

*13. Contabilità economico-patrimoniale.*

Gli enti hanno l'obbligo di affiancare alla contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale, disciplinato nel principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011.

Per l'avvio di tale contabilità occorre aggiornare l'inventario e ricodificarlo secondo la codifica del piano dei conti patrimoniale contenuto nel piano dei conti integrato.

Va segnalato il fatto che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a prescindere da quanto effettuato per l'approvazione del rendiconto 2018, a decorrere dall'esercizio 2019 possono avvalersi, deliberando esplicitamente in tale senso, della facoltà, prevista dal comma 2 dell'articolo 232 del TUEL, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale.

#### 14. Bilancio consolidato.

Il principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011 prevede che gli enti predispongano il bilancio consolidato.

Anche in questo caso gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in seguito alla modificazione apportata all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL dall'art. 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*), possono esplicitare la volontà di non predisporre il bilancio consolidato.

Pertanto, solo il Comune di Aosta e le sette Unités des Communes valdôtaines, con popolazione superiore a 5.000 abitanti avranno ancora l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato, con riferimento all'esercizio 2019, che dovrà essere approvato entro il 30 settembre 2020 ai sensi dell'articolo 151, comma 8, del TUEL (facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo alla data del 31 dicembre 2019). Gli altri enti locali, con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, potranno invece decidere liberamente se approvare tale documento contabile.

#### 15. Fondo pluriennale vincolato.

La disciplina del fondo pluriennale vincolato (FPV) è contenuta nell'articolo 3, commi 4 e 5, del d.lgs. 118/2011 e nel punto 5.4 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 come sostituito da ultimo dal decreto 1° marzo 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### 16. Fondo crediti dubbia esigibilità.

L'articolo 27, comma 2, della l.r. 19/2015 prevede che gli enti locali valdostani, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali applichino le disposizioni di cui al titolo I del d.lgs. 118/2011 nei termini ivi indicati posticipati di un anno, come già sopra ricordato.

Pertanto, in relazione a quanto previsto al punto 3.3 del principio contabile di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, nell'anno 2020 tali enti hanno l'obbligo di stanziare in bilancio una quota almeno pari all'85% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) allegato al bilancio di previsione, nell'anno 2021 al 95% e a decorrere dall'anno 2022 al 100%.

Si sottolinea, inoltre, che l'articolo 1, commi 79 e 80, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*) ha previsto la possibilità, mediante variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 e 2021/2023:

- ✓ di ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per gli esercizi finanziari 2020 (per tale annualità la possibilità non vale per gli enti locali valdostani, in quanto nel 2020 gli stessi hanno soltanto l'obbligo di stanziare almeno l'85%) e 2021, a un valore pari al 90% dell'accantonamento medesimo, per gli enti che, nell'esercizio precedente a quello di riferimento, abbiano rispettato gli indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali previsti dall'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145/2018, ovvero quando:



- il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure quando il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*), ovvero 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura, fatta salva la pattuizione di termini per il pagamento superiori;
- ✓ di ridurre, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali, di cui ai commi da 784 a 815 della medesima l. 160/2019, previo parere dell'organo di revisione, il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate, sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi (in conto competenza e in conto residui) e gli accertamenti.

## NORME DIVERSE IN MATERIA DI CONTABILITÀ E FINANZA

Di seguito si riportano, a titolo di collaborazione, le principali disposizioni di interesse degli enti locali, anche contenute nel decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nel d.l. 124/2019 di approvazione di disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, nella l. 160/2019 di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2020/2022, nonché nel d.l. 18/2020 di approvazione di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### *17. Trasferimenti finanziari consolidati corrisposti dallo Stato.*

In data 24 marzo 2020, il Ministero dell'interno ha provveduto a pubblicare sul sito istituzionale (reperibile al seguente link: <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/1>) gli importi dei trasferimenti consolidati spettanti per l'anno 2020.

A tale proposito si rammenta che, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono imputate all'esercizio in cui l'obbligazione scade, vale a dire nel momento in cui la stessa diventa esigibile, e che, in particolare per l'accertamento dell'entrata, il punto 3.6 stabilisce che la scadenza del credito:

a) *omissis*;

b) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, ...*omissis*... A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno agli enti locali in base alla normativa vigente, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle cosiddette spettanze attraverso il sito internet istituzionale. ...omissis....

Per la nostra Regione, l'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*) prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Inoltre, la l.r. 48/1995, ed in particolare l'articolo 4, prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato ed, eventualmente, dall'Unione europea.

Tenuto conto di quanto sopra, gli enti locali valdostani sono pertanto legittimati, dopo la divulgazione degli importi delle spettanze attraverso il sito internet istituzionale del Ministero dell'interno, ad accertare le corrispondenti entrate per tutti quei trasferimenti che la Giunta regionale ha già stabilito con proprio atto di erogare agli enti locali. Per tutti gli altri, gli enti potranno provvedere a mano a mano che saranno definite i corrispondenti provvedimenti di attribuzione; gli uffici della Struttura enti locali trasmetteranno, in ogni caso, apposite specifiche comunicazioni.

#### *18. Nuovi contributi statali specifici.*

Lo Stato ha previsto diversi contributi statali specifici a favore degli enti locali. Per la loro importanza, avendo ricadute sull'attività degli enti locali nell'anno 2020, si riporta di seguito una breve elencazione, precisando che le debite informazioni saranno fornite non appena saranno stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli stessi:

- contributo, per gli anni dal 2020 al 2034, agli enti locali per spesa di progettazione di messa in sicurezza del territorio (articolo 1, commi da 51 a 58, della l. 160/2019); per l'anno 2020, le modalità sono state approvate con decreto del Direttore centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 31 dicembre 2019 (<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-31-dicembre-2019>) e, con comunicazione via posta elettronica in data 2 gennaio 2020, sono state fornite agli enti le prime indicazioni in merito; le richieste sono state presentate entro il termine perentorio del 15 gennaio 2020 e l'ammontare del contributo attribuito a ciascun Comune avrebbe dovuto essere determinato con decreto entro il 28 febbraio 2020. Successivamente, l'articolo 1, comma 10-septies, del d.l. 162/2019 ha differito, per l'anno 2020, il termine 15 gennaio al 15 maggio e il termine del 28 febbraio al 30 giugno. Si veda a tale proposito il comunicato della Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 6 marzo 2020 (<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-marzo-2020>);
- contributo, a decorrere dall'anno 2020, ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (articolo 30, comma 14-bis, del d.l. n. 34/2019); con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 15 luglio 2020 (termine così prorogato di 6 mesi dall'articolo 125, comma 1, del d.l. 18/2020), sarà assegnato a ciascun Comune un contributo di pari importo, senza la necessità di effettuare una richiesta, con l'unico vincolo di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il termine (prorogato) del 15 novembre 2020
- contributo, a decorrere dall'anno 2020, ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (articolo 30, comma 14-ter, del d.l. n. 34/2019); per l'anno 2020, con decreto del Ministero dell'interno 14 gennaio 2020 (<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-14-gennaio-2020>), è stato assegnato a ciascun Comune un contributo, uguale per tutti, di importo pari a euro 11.597,90 (determinato sulla base dello stanziamento totale dell'anno di riferimento), senza la necessità di effettuare alcuna richiesta;
- contributo, per gli anni dal 2020 al 2024, per i piccoli investimenti dei Comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale (articolo 1, commi da 29 a 37, della l. 160/2019); con decreti del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero



dell'interno del 14 gennaio 2020 (<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-14-gennaio-2020-0>) per l'anno 2020, e del 30 gennaio 2020 (<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-30-gennaio-2020>) per gli anni dal 2021 al 2024, tale contributo è stato assegnato, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, senza la necessità di effettuare alcuna richiesta;

- contributo, per gli anni dal 2021 al 2034, ai Comuni per progetti di rigenerazione urbana (articolo, commi 42 e 43, della l. 160/2019); i criteri e le modalità di riparto avrebbero dovuto essere individuati con decreto entro il 31 gennaio 2020;
- contributo, per gli anni dal 2021 al 2034, per il finanziamento di opere su edifici destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia (articolo 1, commi da 59 a 61, della l. 160/2019); con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, saranno disciplinate le modalità e le procedure di erogazione;
- contributo, per gli anni dal 2021 al 2034, ai Comuni per la messa in sicurezza dei territori (articolo 1, commi 139 e seguenti, della l. 145/2018, come modificati dall'articolo 1, comma 38, della l. 160/2019); per l'anno 2021, la richiesta di contributo dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 15 settembre 2020;
- contributo per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e Comuni, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali (articolo 114 del d.l. 18/2020); a tale fine è stato istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020; il riparto sarà effettuato con decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore del d.l. 18/2020 (vale a dire entro il 16 aprile 2020).

#### *19. Trasferimento statale per il finanziamento di misure urgenti di solidarietà alimentare*

L'ordinanza n. 658 in data 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile (reperibile al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/30/20A01942/sg>), in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza Covid-19, ha assegnato ai Comuni un trasferimento per l'anno 2020 per il finanziamento di misure urgenti di solidarietà alimentare.

Tale trasferimento è già stato versato alla Regione che provvederà nei prossimi giorni a liquidare le somme spettanti a ciascun Comune.

#### *20. Cinque per mille dell'Irpef.*

L'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*) ha previsto la messa a regime delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente. Le entrate derivanti dovranno essere destinate al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune.

La disciplina è stata, peraltro, integrata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 (*Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106*).

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 12 del d.p.c.m. 23 aprile 2010, come modificato dal d.p.c.m. 7 luglio 2016, e dall'articolo 8 del d.lgs 111/2017, i Comuni, che in questi anni sono stati destinatari delle risorse del cinque per mille dell'IRPEF, avevano l'obbligo, tra l'altro, di redigere un apposito e separato rendiconto delle spese finanziate con tali entrate entro un anno dalla ricezione delle risorse, e, nel caso di contributi inferiori a 20.000,00 euro, di conservare l'intera documentazione agli atti del proprio ufficio per non meno di dieci anni.

Il decreto in data 24 settembre 2018 del Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio 2019, le Prefetture sono tenute ad effettuare annualmente appropriati controlli sulla regolarità della rendicontazione della spesa finanziata dalla quota del cinque per mille dell'IRPEF, da eseguire almeno sul 15% dei Comuni beneficiari di contributi inferiori a 20.000,00 euro.

Per l'anno 2020, gli enti sorteggiati hanno già ricevuto apposita comunicazione.

#### *21. Oneri di urbanizzazione.*

Si rammenta che il riferimento normativo in tale ambito, per gli enti locali valdostani, è di regola ancora rappresentato dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*).

L'entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione mantiene la natura di entrata vincolata, destinata alle tipologie di spesa definite dall'articolo 71 della sopra richiamata legge, pur non prevedendo l'obbligo di istituire un conto vincolato separato.

Con riguardo all'utilizzo di tali proventi si segnala altresì che l'articolo 6, comma 9, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011). Modificazioni di leggi regionali*) ha disposto che gli oneri di urbanizzazione possano essere utilizzati con i seguenti limiti:

- per il 50% al finanziamento di spese correnti;
- per un ulteriore 25% al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale.

Si evidenzia, tuttavia, che l'articolo 109, comma 2, del d.l. 18/2020, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha stabilito che, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possano utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

Come già comunicato con nota trasmessa via posta elettronica in data 23 marzo 2020, si ritiene che, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, tale norma sia applicabile anche agli enti locali valdostani, trattandosi di disposizione contenuta nel d.l. 18/2020 che approva misure straordinarie valide su tutto il territorio nazionale.

## 22. *Imposta di soggiorno.*

La disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno a cui fare riferimento è contenuta nell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 599 in data 6 maggio 2016 adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali*).

Si segnala, inoltre, che l'articolo 35 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali*), con l'introduzione del comma 2bis all'articolo 32 della l.r. 30/2011, ha previsto la possibilità di utilizzo dei dati delle rilevazioni ISTAT sulle presenze nelle strutture turistico-ricettive, ivi compresi quelli riferiti a una singola struttura, fornendo così ai Comuni un indispensabile strumento di controllo per la verifica della correttezza nell'applicazione dell'imposta di soggiorno da parte delle imprese operanti nel proprio territorio.

## 23. *Vincoli di finanza pubblica.*

Si rammenta che il comma 823, dell'articolo 1 della l. 145/2018 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2019, hanno cessato di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, dell'articolo 1 della l. 232/2016, concernenti il Pareggio di bilancio e i connessi spazi finanziari.

A tale proposito, si evidenzia che i nuovi vincoli di finanza pubblica sono contenuti nell'art. 1 della l. 145/2018 che prevede, al comma 819, che i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare a quelle di cui:

- al comma 820, che, a decorrere dall'anno 2019, i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 118/2011;
- al comma 821, che i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; inoltre tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011).

## 24. *Limiti di indebitamento.*

Per quanto riguarda i limiti di indebitamento, una disposizione sicuramente applicabile risulta essere l'articolo 204 del TUEL, che prevede che l'ente possa assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi in conto interessi, non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.



Per effettuare il calcolo del limite sopra riportato, è possibile utilizzare il prospetto denominato “*Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali*”, pubblicato con lo schema di bilancio denominato “*Bilancio di previsione finanziario (Allegato n. 9 D.Lgs. 118/2011) – schema di bilancio per il 2020*” nel sito internet della Commissione Arconet (reperibile al link: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_publiche/arconet/schemi\\_di\\_bilancio/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/)).

Per quanto riguarda, invece, i limiti all'indebitamento legati ai vincoli di finanza pubblica, si richiama quanto indicato dalla Sezione delle Autonomie, che con la recente deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019 (reperibile al link: <https://www.corteconti.it/Download?id=7ea8e0fe-a760-4847-8093-291fb85e082a>) ha stabilito quanto segue:

*“Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi.*

*Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).*

*I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.”.*

Tale pronuncia sembra vincolare gli enti al rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 9 della l. 243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti.

A tale proposito, si segnala altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito chiarimenti in merito, con la circolare n. 5 del 9 marzo 2020 (reperibile al seguente link: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2020/circolare\\_n\\_05\\_2020/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2020/circolare_n_05_2020/)).

In particolare, il Ministero ha ritenuto utile precisare che:

- *“l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;*
- *sempre ai sensi delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito);*
- *il rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche*



*quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'art. 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, da questa Amministrazione, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP);*

- *nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti "del territorio" al fine di assicurarne il rispetto;*
- *nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.*

*Ciò premesso, tenendo conto del rispetto, in base ai dati dei bilanci di previsione 2019-2021, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'art. 10 della legge n. 243 per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021. Analogo monitoraggio preventivo sarà effettuato per gli anni successivi, a decorrere dai prossimi bilanci di previsione 2021-2023. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limitati qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, legge n. 145 del 2018)."*

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nella sopra richiamata circolare:

1. afferma, quindi, sulla base dei dati dei bilanci di previsione 2019/2021, che vi sono margini che permettono di assorbire la potenziale assunzione di nuovo debito da parte degli stessi enti;
2. ritiene, di conseguenza, che gli enti possano legittimamente effettuare operazioni di indebitamento nel biennio 2020/2021, nel rispetto dell'articolo 10 della l. 243/2012, fermi restando naturalmente tutte le disposizioni specifiche che pongono limiti all'accensione di mutui nonché gli obblighi degli equilibri contabili di bilancio.

In relazione a quanto sopra indicato, l'Amministrazione regionale si riserva, comunque, di effettuare valutazioni in ordine alla possibilità di gestire e di tenere sotto controllo il saldo tra entrate finali e spese finali del comparto Valle d'Aosta (Comuni e Regione) e di fornire in merito più dettagliate indicazioni.

## 25. Sospensione quota capitale mutui

L'articolo 112, commi 1 e 2, del d.l. 18/2020 ha differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo d.l. (17

marzo 2020), dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. (Cdp) agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del d.l. 269/2003.

Si sottolinea che i mutui interessati da tale operazione non sono tutti i mutui contratti con la Cdp, ma solo quelli “ceduti” al MEF e in parte già oggetto di rinegoziazione nell'autunno 2019.

Si segnala altresì che, come risulta dal comunicato in data 2 aprile 2020 (reperibile al link: [https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/cdp\\_nuove\\_misure\\_straordinarie\\_per\\_lemergenza\\_coronavirus?contentId=CSA27715](https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/cdp_nuove_misure_straordinarie_per_lemergenza_coronavirus?contentId=CSA27715)), i mutui della Cdp saranno probabilmente oggetto di ulteriori interventi di rinegoziazione. Non appena si conosceranno i dettagli dell'operazione, gli uffici della Struttura enti locali trasmetteranno apposita specifica comunicazione.

#### *26. Proventi alienazioni patrimoniali.*

L'articolo 1, comma 866, della l. 205/2017, come modificato dall'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha previsto che gli enti locali possono avvalersi, a determinate condizioni, della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

#### *27. Spese per lavori pubblici di somma urgenza.*

Si evidenzia che l'art. 1, comma 901, della l. 145/2018 ha apportato modificazioni all'art. 191, comma 3, del TUEL, che disciplina le regole contabili nel caso di lavori pubblici di somma urgenza, prevedendo la soppressione delle parole “*qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti*”, con la conseguenza che la Giunta comunale deve sottoporre al Consiglio comunale la deliberazione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da tali fattispecie anche nell'ipotesi in cui non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio per tali finalità.

Si veda a tale proposito anche la deliberazione n. 121/2019/PAR della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana (reperibile al seguente link: <https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCSIC/121/2019/PAR>).

#### *28. Rispetto tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.*

Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento (termine ordinario di 30 giorni) di cui all'articolo 4 del d.lgs. 231/2002, l'articolo 1 della l. 160/2019 prevede:

- al comma 555, che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni dal proprio tesoriere, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del TUEL, sia elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;
- al comma 556, che le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti SpA e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possano concedere ai Comuni anticipazioni di

liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento. Le anticipazioni sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

*29. Rinvio al 2021 di misure per ritardi nel pagamento dei debiti commerciali.*

L'articolo 50 del d.l. 124/2019 e i commi 854 e 855 dell'articolo 1 della l. 160/2019 modificano alcune disposizioni introdotte dalla legge n. 145/2018, volte ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti territoriali e favorire il rispetto dei tempi di pagamento.

Si segnala, in particolare, che è stata rinviata dal 2020 al 2021 l'applicazione di un regime sanzionatorio posto a carico degli enti non "buoni pagatori", che prevede che gli enti in questione effettuino accantonamenti obbligatori in bilancio a garanzia del pagamento dei debiti commerciali.

*30. Invio dati a BDAP (Certificazioni al Ministero sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione)*

L'art. 1, comma 902, della l. 145/2018 ha previsto che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della l. 196/2009, sostituisca la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte degli enti locali, effettuata ai sensi dell'art. 161 del TUEL.

Il successivo comma 903 della medesima legge, che apporta modificazioni al citato art. 161 del TUEL, ha previsto inoltre che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell'interno possa richiedere agli enti locali specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella BDAP. Con decreto del Ministero dell'interno saranno definite le modalità per la struttura e la redazione delle certificazioni, nonché i termini per la loro trasmissione. I dati di tali certificazioni saranno resi noti mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

In caso di mancato invio dei dati alla BDAP saranno sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno.

*31. Tesoreria unica.*

L'articolo 1, comma 877, della l. 205/2017, modificando l'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (come già modificato dall'articolo 1, comma 395, della l. 190/2014), ha stabilito che, al fine di evitare gli effetti finanziari negativi per le casse statali conseguenti al ritorno al sistema di tesoreria unica mista, sia prorogato al 31 dicembre 2021 il termine finale per la sospensione di tale regime. Tale disposizione riguarda, in Valle d'Aosta, il Comune di Aosta (con popolazione superiore ai 5.000

abitanti) e le seguenti quattro Unités des Communes valdôtaines (con popolazione superiore ai 10.000 abitanti): Grand-Paradis, Mont-Émilis, Mont-Cervin e Éviançon.

### 32. *Pagamenti delle pubbliche amministrazioni.*

L'articolo 1, comma 986, della l. 205/2017, modificando il comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*), ha previsto, al fine di aumentare la capacità di recupero delle somme iscritte a ruolo e di evitare che gli enti debbano irragionevolmente eseguire pagamenti a favore di chi risulta debitore nei loro confronti, la riduzione (da 10 mila a 5 mila euro) della soglia al di sopra della quale le pubbliche amministrazioni devono verificare, attraverso l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la presenza di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento nell'assolvimento di un obbligo di versamento, per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo, derivante dalla notifica di una o più cartelle a seguito di iscrizione a ruolo.

### 33. *“Nuova” IMU - abolizione TASI.*

I commi da 738 a 783 dell'articolo 1 della l. 160/2019 riformano l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'imposta comunale sugli immobili, IMU, e il tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

In particolare, si segnala che:

- il comma 754 prevede, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, un'aliquota di base pari allo 0,86 per cento e la possibilità per i Comuni, con deliberazione, di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 767 stabilisce che le aliquote IMU e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 (tale adempimento soltanto a partire dal 2021) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- il comma 779 prevede che, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*), all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*), e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del TUEL, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

#### 34. Riforma della riscossione degli enti locali.

I commi da 784 a 815 dell'articolo 1 della l. 160/2019 recano una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali.

Si segnala, in particolare, che il comma 793 prevede la nomina di uno o più funzionari responsabili della riscossione (tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario del servizio in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione), i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

#### 35. Attività degli enti impositori

L'articolo 67, comma 1, del d.l. 18/2020 ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi pertanto gli enti locali.

#### 36. Abolizione di alcuni limiti di spesa.

L'articolo 57, comma 2, del d.l. 124/2019 ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, la cessazione dell'applicazione delle disposizioni che avevano introdotto i seguenti limiti di spesa:

- articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010 - limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009;
- articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010 - divieto di effettuare sponsorizzazioni;
- articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 - limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- articolo 6, comma 13, del d.l. 78/2010 - limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- articolo 27, comma 1, del d.l. 112/2008 - obbligo di riduzione, del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, della spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni;
- articolo 12, comma 1-ter, del 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*) - vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali;
- articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (*Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*) - obbligo, per i

Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti (per il solo Comune di Aosta) di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico;

- articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*) - obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili.

### 37. TARI: coefficienti e termini per la deliberazione PEF e tariffe.

L'articolo 57-bis del d.l. 124/2019 è intervenuto sulla tassa rifiuti prevedendo, in particolare:

- al comma 1, lettera a), la possibilità per i Comuni, fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe TARI, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie;
- solo per l'esercizio finanziario 2020, la fissazione del termine per l'approvazione dei PEF rifiuti e delle relative tariffe al 30 aprile; inoltre, il comma 1, lettera b), permette esplicitamente, in deroga all'articolo 1, comma 169, della l. 296/2006 e all'articolo 1, comma 683, della l. 147/2013, di modificare i piani e le delibere tariffarie eventualmente già deliberati senza l'osservanza dei nuovi criteri ARERA (ovvero che gli enti ritengano di emendare per qualsiasi altro motivo), purché entro il termine del 30 aprile 2020.

Si evidenzia, tuttavia, che l'articolo 107, commi 4 e 5, del d.l. 18/2020 ha differito il termine per la determinazione della tariffe della TARI al 30 giugno 2020 e ha stabilito che i Comuni possano, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della l. 147/2013, approvare le tariffe adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

### 38. Efficacia delle deliberazioni di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote relative alla fiscalità locale.

L'art. 15-bis del d.l. 34/2019 è intervenuto sulla disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi.

Si evidenzia, a tale proposito, che il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, con la circolare n. 2/DF in data 22 novembre 2019 (reperibile al seguente link: [https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/CIRCOLARE-trasmissione-e-pubblicazione-delibere\\_n2\\_22\\_11\\_2019.pdf](https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/CIRCOLARE-trasmissione-e-pubblicazione-delibere_n2_22_11_2019.pdf)), ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni che

disciplinano la materia, anche nell'ottica di operare una ricognizione degli obblighi di trasmissione degli atti cui devono adempiere gli enti locali.

La principale novità risiede nell'attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi. Prima della modifica normativa, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l'IMU, la TASI (ora abolita) e l'addizionale comunale all'IRPEF, mentre svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali.

La pubblicazione dell'atto sul sito internet ministeriale, entro la data stabilita per ciascun tributo, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente affinché le aliquote o le tariffe ivi determinate, così come le disposizioni di disciplina del tributo, siano applicabili per l'anno di riferimento.

A tal fine, e in particolare affinché esse abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno medesimo, è altresì necessario, in applicazione dell'articolo 1, comma 169, della l. 296/2006, e dell'articolo 53, comma 16, della l. 388/2000, che l'atto sia stato approvato entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, ovvero entro un termine diverso introdotto da apposite disposizioni derogative (vedasi ad esempio, per l'anno 2020, quanto previsto per l'IMU e la TARI e riportata ai punti 33 e 37).

In particolare, l'articolo 15-bis del d.l. 34/2019, che modifica l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito, a decorrere dall'anno di imposta 2020, che:

- tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI (ora abolita) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico (con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, saranno stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio) entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- i regolamenti e le deliberazioni di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito ministeriale.

### 39. PagoPA - sistema di pagamenti elettronici - proroga.

L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, prevede la proroga al 30 giugno 2020 dell'obbligo per gli enti di integrare i loro sistemi di incasso con la

piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*).

#### *40. Ristrutturazione debito dei Comuni.*

L'articolo 39 del d.l. 162/2019 prevede la possibilità, per i Comuni che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019 (con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50 mila euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016/2018 superiore all'8%), di presentare al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini che saranno previste da un decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del d.l. (vale a dire entro il 31 marzo 2020 - non ancora effettuato), apposita istanza affinché tali mutui siano ristrutturati, con accollo da parte dello Stato.

Sarà cura di questa Struttura fornire in merito i debiti aggiornamenti.

#### *41. Riduzione spesa per interessi su mutui.*

L'articolo 1, comma 557, della l. 160/2019 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2020 (non ancora effettuato), d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche

#### *42. Piccoli musei e carnevali storici*

L'articolo 1, commi 359 e 360, della l. 160/2019 istituisce il "Fondo per il funzionamento dei piccoli musei", al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il piano di riparto delle risorse previste, pari a euro 2 milioni annui a decorrere dal 2020, sarà approvato con decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (vale a dire entro il 1° marzo 2020 - non ancora effettuato).

L'articolo 1, comma 369, della l. 160/2019 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020/2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale; ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del medesimo Ministero, che sarà adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (vale a dire entro il 31 gennaio 2020 - non ancora effettuato).

*43. Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (per il solo Comune di Aosta)*

L'articolo 1, comma 437, della l. 160/2019 promuove il “*Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare*”, finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che sarà adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (vale a dire entro il 1° marzo 2020 - non ancora effettuato), saranno definiti i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, l'entità massima del contributo riconoscibile, nonché i criteri per la valutazione delle proposte.